

ALL.7 - FAQ (Frequently Asked Questions) - CREDITI FORMATIVI e Riproporzionamento

Di seguito le domande e relative risposte che gli Iscritti rivolgono ai CPO con maggior frequenza sull'argomento:

RIPROPORZIONAMENTO CREDITI FORMATIVI

- Perchè l'istanza di riproporzionamento deve essere presentata ogni anno?

Perché qualora sussistano motivi ritenuti idonei alla riduzione dei crediti formativi da conseguire, è necessario conoscere l'esatta riduzione da imputare nell'anno previa autorizzazione da parte dell'Ordine Provinciale di appartenenza, essendo obbligatorio raggiungere almeno 16 crediti formativi di cui 3 in deontologia per ogni anno formativo, come previsto dal c.5 dell'art.6.

- Se ho ottenuto una riduzione dei crediti da conseguire nel primo anno, ma detratti dai 16 minimi non ho raggiunto quanto previsto con l'atto autorizzativo, posso recuperarli nell'anno successivo non essendo terminato il biennio?

No in quanto ogni iscritto deve raggiungere almeno 16 crediti ogni anno (o il numero riproporzionato dal CPO di competenza se presente autorizzazione in tal senso) e non è possibile recuperarli nell'anno successivo.

Se ho raggiunto più di 40 crediti nel primo anno del biennio posso effettuare solo 15 crediti nell'anno successivo a completamento del biennio?

No, in quanto il regolamento obbliga gli iscritti a effettuare almeno 16 crediti ogni anno di cui almeno 3 in deontologia, per cui non sono ammesse compensazioni. Il Consulente interessato dalla casistica, dovrà comunque raggiungere 16 crediti anche il secondo anno di cui almeno 3 in deontologia.

- Entro quando va presentata l'istanza?

Entro 30 giorni dalla cessazione dell'evento impeditivo e comunque entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno. Per gli eventi successivi al 31 ottobre o a cavaliere di anno, entro 30 giorni dall'evento.

- Posso presentare un'unica istanza di riproporzionamento per diverse tipologie previste?

No per ogni caso previsto dal Vademecum e dal Regolamento, deve essere presentata apposita istanza in quanto gli arrotondamenti saranno operati singolarmente per ogni casistica e in quanto non è prevista la casistica di accoglimento parziale dell'istanza, per cui ogni istanza genererà un diniego o un accoglimento della stessa e su ognuna di esse sarà proponibile un ricorso specifico.

- Qualora il CPO in seguito all'istanza ha trasmesso pre-diniego chiedendo documentazione e/o integrativa e l'istante non abbia dato seguito per impedimenti ricevendo diniego definitivo, può ripresentare nuova istanza o deve fare ricorso?

Se l'atto di diniego è conseguenza di mancato riscontro al pre-diniego, l'interessato può produrre nuova istanza senza necessità di ricorso, preferibilmente già aggiornata con le precedenti richieste del CPO.

- Eventi diversi considerati impeditivi alla formazione e contemplati possono essere cumulativi?

Si eventi diversi ai fini del riproporzionamento sono cumulabili, ma in totale non si possono superare i 49 crediti di riduzione, per cui in caso di riproporzionamento che dia come risultato un numero superiore complessivo, sarà adeguato a 49 crediti concessi in diminuzione.



 Se ogni anno entro il 31 ottobre presento l'istanza di riproporzionamento dei crediti, la debbo poi ripresentare anche alla fine del biennio?

L'istanza è un atto volontario teso a ottenere la riduzione dei crediti formativi da conseguire, per cui deve essere ripresentata solo qualora l'istante ne trovi utilità.

- Se presento istanza per compimento del 70' anno di età, dovrò poi ripresentare l'istanza ogni qual volta raggiungo il nuovo scaglione di età previsto nel Vademecum?

No, l'autorizzazione che viene emessa in prima istanza, sarà in via definitiva, per cui conterrà già il riproporzionamento per tutte le fasce di età successive, senza necessità di ripresentare istanza.

- Quali sono i documenti ritenuti idonei in caso di malattia o infortunio ai fini della presentazione dell'istanza?

Tutte le certificazioni mediche, che riportino un periodo di inizio e fine dell'evento impeditivo della formazione, sono ritenute idonee, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Certificato del P.S. con prognosi, certificato della guardia medica con prognosi, certificato di degenza con il periodo di ricovero, certificato di specialisti con prognosi ecc.

Se una malattia è inferiore a 30 giorni ma l'istante ha necessità di terapie riabilitative per un periodo che cumulato con l'evento superano i 30 giorni, ha diritto al riproporzionamento?

Si. L'evento impeditivo è considerato nella sua totalità, ma deve essere supportato da idonea certificazione medica dettagliata, con l'indicazione esatta dei periodi indicati nell'istanza.

Se un evento di malattia è di 2 mesi e diversi giorni, su quale periodo si calcola il riproporzionamento?

Viene effettuato arrotondamento in eccesso per frazioni di mese superiore o uguale a 15 giorni e per difetto per frazioni inferiori a 14 giorni, Es.: 2 mesi e 14 giorni si considerano 2 mesi di impedimento e su tale impedimento si calcola il riproporzionamento; 2 mesi e 15 giorni si considerano 3 mesi di impedimento e su tale impedimento si calcola il riproporzionamento.

Se mi viene riconosciuto valido un impedimento per malattia di 3 mesi, come si calcolano i crediti riproporzionati?

Si applica la riduzione del caso che nell'ipotesi prospettata è pari a 50/24= 2,08333 al mese, moltiplicato per 3 mesi= 6,25. Tale risultato viene arrotondato per difetto (frazione inferiore a 0,49) quindi 6 crediti riconosciuti in diminuzione. A questo punto viene calcolata la ripartizione tra crediti ordinari e deontologici: 6*12%= 0,72 che essendo superiore a 0,50 si arrotonda a 1 credito, che verrà quindi attribuito in diminuzione dei crediti in deontologia e 6-1= 5 crediti che verranno attribuiti in diminuzione dei crediti formativi ordinari.

Quale documentazione deve essere allegata alla domanda di riproporzionamento per i soggetti che assistono familiari di cui alle legge 104/1992?

Il Consulente del Lavoro dovrà presentare al CPO richiesta corredata da: verbale di accertamento dello stato di disabilità del familiare rilasciato dalla ASL competente e ogni altra idonea documentazione utile a dimostrare lo stato di salute di quest'ultimo. Dovrà inoltre produrre una dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 nella quale attesti la necessità di assistenza continua del familiare e l'assenza di altri soggetti che se ne possano prendere cura. Nella dichiarazione dovrà essere indicato il grado di parentela con il soggetto assistito.

Può chiedere il riproporzionamento un iscritto che non esercita, temporaneamente all'estero o in piccole isole italiane (v. Ponza, Ventotene, ecc.) con scarse possibilità di collegamenti?



No. L'art. 7, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e l'art. 1, comma 2, del Regolamento non consentono alcun esonero dall'obbligo formativo, né è prevista la casistica ai fini di una riduzione della formazione, ma l'interessato può chiedere l'ampliamento della percentuale di formazione e-learning al Consiglio Provinciale.

Se dimentico di presentare istanza di riproporzionamento nei termini previsti nel Vademecum posso presentarla comunque fuori termine?

I termini previsti nel Vademecum sono stati dettati dalla necessità di ottemperare a quanto previsto nel Regolamento al c.2 dell'art.22. La norma regolamentare prevede che l'istanza debba essere inviata, entro un termine utile, per consentire all'iscritto di ottemperare all'obbligo formativo minimo annuale.

Se quindi l'istanza, anche fuori dei termini previsti, genererà una riduzione tale che confermi che l'interessato ha raggiunto il minimo annuale riproporzionato e che l'eventuale debito formativo, del secondo anno, possa essere recuperato entro il termine di cui al c.6 dell'art.6 del Regolamento, l'istanza verrà comunque accolta; in caso contrario genererà un provvedimento di diniego con le motivazioni del caso.